

Data 01/12/2014

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Scadenza versamento saldo (16/12/2014)

Avviso

Il **16 dicembre 2014** scade il termine per il versamento del saldo della TASI. Il **saldo** è pari al tributo dovuto per l'intero anno, con conguaglio sulla rata di acconto versata, calcolato sulla base imponibile dell'IMU, a cui si applicando le aliquote e detrazioni di seguito riportate¹:

Tipologia	Aliquote/ Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze non di lusso (cat. da A/2 fino A/7)	2,5 per mille
Unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro al I° grado che la utilizzano come abitazione principale	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Beni-merce	2,5 per mille
Altri immobili	Zero

Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 dicembre, con conguaglio sulla prima rata. Resta ferma la facoltà di versare il tributo in un'unica rata entro il 16 ottobre. La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a € 12,00

Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Detrazione per abitazione principale

Alla unità immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale spetta la seguente detrazione sul tributo dovuto:

≤ € 350,00 **€ 70,00**

> € 350,00 ≤ € 650,00 **€ 50,00**

> € 650,00 **€ 30,00**

Ulteriori Detrazioni

- Euro 30,00 per abitazione con unico occupante;
- Euro 30,00 abitazioni con presenza nel nucleo familiare di soggetto con disabilità grave, regolarmente accertata dagli enti preposti.

Chi deve pagare

La TASI deve essere pagata:

- per il 90 % dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- per il 10 % dagli utilizzatori degli immobili.

In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria, con vincolo di solidarietà tra più possessori e più utilizzatori.

Quali immobili non pagano la TASI

Non sono assoggettati al pagamento della TASI i terreni agricoli, i rifugi alpini non custoditi, i bivacchi e i punti di appoggio, i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9, i fabbricati destinati ad uso culturale, i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali e ogni altro immobile per il quale il Comune ha stabilito l'azzeramento dell'aliquota.

Come pagare

Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (C726) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, ovvero mediante versamento su CCP n. 1017381649 intestato a "Pagamento TASI", utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze

3960 – TASI su aree fabbricabili

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.ciromarina.kr.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio I.M.U/TASI nei seguenti orari:
mattina (da lunedì a venerdì) dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
pomeriggio (martedì) dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
tel. 0962/375139 – fax 0962/31266
e-mail ici@comune.ciromarina.kr.it

Addette al servizio:
Sigg.re Lombardo Mena Antonella
Forciniti Caterina

Il Funzionario Responsabile TASI
Rag. Nicodemo Tavernese

¹ Si vedano:

- l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 10/09/2014, con cui è stato approvato il regolamento della TASI;

la delibera di Consiglio Comunale n.22 in data 10/09/2014, con cui sono state approvate le aliquote TASI.